



Novità **PAC** *dal* **2024**

Le modifiche introdotte
a partire dall'anno di domanda 2024



Contesto e motivazioni delle modifiche

Le modifiche della PAC sono divenute definitive con l'approvazione da parte del Consiglio europeo dello scorso 13 maggio, preceduta il 24 aprile dal via libera dell'Europarlamento.

Sono entrate in vigore lo scorso 25 maggio, con la pubblicazione del Regolamento UE 2024/1468 del 14 maggio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2024, ma **si applicano a partire dall'anno di domanda 2024, quindi retroattivamente dal 1° gennaio**.

Queste modifiche sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in soli due mesi dalla proposta iniziale della Commissione, risalente al 15 marzo 2024, quindi a tempo di record se si considerano le canoniche tempistiche dell'Unione europea, attuando la cosiddetta procedura d'urgenza (*fast track*).

L'obiettivo era dare una rapida risposta alle proteste che si sono sollevate nei diversi Stati membri ad inizio anno, per il gravoso impatto che avrebbero avuto su tutta l'agricoltura europea.

Infatti, il 2024 sarebbe stato il primo anno di piena applicazione della riforma PAC, dopo che nel 2023 si erano avute alcune deroghe a seguito del conflitto russo-ucraino, in particolare sulle BCAA 7 (rotazione) e 8 (4% a riposo) della condizionalità.



Cosa cambia in sintesi

Le modifiche richieste dalla Commissione europea e approvate da Parlamento e Consiglio europei, riguardano il **Regolamento UE 2021/2115** sul sostegno ai Piani strategici nell'ambito della PAC e il **Regolamento UE 2021/2116** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (il cosiddetto Regolamento orizzontale), per quanto riguarda le norme:

- sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità;
- sugli eco-schemi;
- sulle esenzioni da controlli e sanzioni sulla condizionalità.

L'unico Regolamento della PAC 2023-2027 a non essere stato oggetto di modifica è il Regolamento UE 2021/2117, che a sua volta aveva modificato il Regolamento UE 1308/2013 sull'OCM unica.

In estrema sintesi le modifiche alla PAC, introdotte da quest'anno e retroattive a partire dal 1° gennaio, riguardano la condizionalità e prevedono:

1. Possibilità di effettuare la diversificazione delle colture (vecchio *greening*) anziché la rotazione prevista dalla BCAA 7
2. Eliminazione dell'obbligo di destinare una quota minima di terreno a riposo prevista dalla BCAA 8
3. Maggiore flessibilità per gli Stati membri nel definire i periodi sensibili e le pratiche consentite per la copertura del suolo, di cui alla BCAA 6
4. Possibilità per gli Stati membri di esentare determinate colture, tipi di terreno o sistemi agricoli da alcuni requisiti
5. Esenzione delle piccole aziende agricole di meno di 10 ettari dai controlli e dalle sanzioni relative al rispetto dei requisiti di condizionalità

Prima di dettagliare le modifiche alla PAC, vi forniamo alcune informazioni propedeutiche.



PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 è il **documento di programmazione della PAC a livello nazionale**. Mette insieme, per la prima volta, le risorse e gli interventi finalizzati a sostenere il reddito degli agricoltori, a migliorare le condizioni di mercato di alcune produzioni agricole e a favorire lo sviluppo rurale.

Si tratta, quindi, di interventi – dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale, a quelli di settore previsti dalle rispettive OCM (Organizzazioni Comuni di mercato) – tra loro integrati, che saranno attuati sotto la responsabilità del Ministero e delle Regioni.

Il PSP contiene anche gli obiettivi e i risultati di performance che l'Italia intende raggiungere nel periodo di programmazione 2023-2027.

CONDIZIONALITÀ

È l'insieme delle **norme di base che tutti gli agricoltori devono rispettare per poter accedere alla PAC**.

Le aziende agricole hanno l'obbligo di rispettarne gli impegni per non incorrere in riduzioni o esclusioni qualora siano beneficiari di tutti gli aiuti della PAC, ovvero: pagamenti diretti (Domanda unica), pagamenti annuali previsti dallo Sviluppo rurale e pagamenti previsti dalle OCM (Organizzazioni Comuni di mercato).

La riforma iniziale della PAC per il periodo 2023-2027 aveva modificato le precedenti regole della condizionalità, introducendo impegni più ampi e stringenti rispetto al passato. È la cosiddetta condizionalità rafforzata, che si basa su:

- **Criteri di gestione obbligatori (CGO)**, che sono i requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell'Ordinamento nazionale e regionale;
- **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**, volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi, siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

| Criteri di gestione obbligatori | |
|---------------------------------|--|
| CGO 1 | Controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati e gestione dell'acqua irrigua |
| CGO 2 | Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole |

| | |
|---------------|---|
| CGO 3 | Conservazione degli uccelli selvatici |
| CGO 4 | Conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche |
| CGO 5 | Sicurezza alimentare |
| CGO 6 | Prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili |
| CGO 7 | Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari |
| CGO 8 | Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e smaltimento dei residui |
| CGO 9 | Norme minime per la protezione dei vitelli |
| CGO 10 | Norme minime per la protezione dei suini |
| CGO 11 | Norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti |

| Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali | |
|---|--|
| BCAA 1 | Mantenimento dei prati permanenti |
| BCAA 2 | Protezione di zone umide e torbiere |
| BCAA 3 | Divieto di bruciare le stoppie |
| BCAA 4 | Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua |
| BCAA 5 | Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo |
| BCAA 6 | Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili |
| BCAA 7 | Rotazione delle colture sui seminativi |
| BCAA 8 | Superfici lasciate a riposo |
| BCAA 9 | Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 |

ECO-SCHEMI

Gli eco-schemi o meglio “regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali” sono la componente dei pagamenti diretti (Domanda unica) che declina l’**ambizione ambientale della PAC**, nel rispetto delle esigenze locali e le possibilità di attuazione pratica da parte degli agricoltori.

Agli agricoltori che adottano **volontariamente** pratiche agro-ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale, il PSP mette a disposizione cinque eco-schemi:

- **ECO1** Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico-resistenza e il benessere animale
- **ECO2** Pagamento per l’inerbimento delle colture arboree
- **ECO3** Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico
- **ECO4** Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
- **ECO5** Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Modifiche alla condizionalità dal 2024

Di seguito un riepilogo delle modifiche recentemente approvate alla condizionalità.

BCAA 6 – copertura del suolo nei periodi sensibili

L'attuazione della norma sarà perlopiù affidata agli Stati membri.

BCAA 7 – rotazione delle colture

Viene mantenuto l'obbligo della rotazione, ma gli Stati membri possono prevedere che tale requisito venga comunque soddisfatto mediante la **diversificazione delle colture**, come nel precedente *greening*.

Ricordiamo gli obblighi che prevede la diversificazione delle colture, già attuata dal 2014 al 2022:

- se la superficie di seminativi di un'azienda è compresa **tra 10 e 30 ettari**, la diversificazione consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda **con almeno due colture diverse sui seminativi**. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi.
- se la superficie di seminativi di un'azienda è **superiore a 30 ettari**, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda **con almeno tre colture diverse sui seminativi**. La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.

Gli Stati membri possono **esentare dagli obblighi della diversificazione** le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

BCAA 8 – aree ed elementi non produttivi

Gli Stati membri possono introdurre la deroga all'obbligo di destinare il 4% dei seminativi a terreni lasciati a riposo o elementi (siepi, alberi, ecc.) non produttivi.

Per attuare tale deroga nel 2024, gli Stati membri devono però istituire un apposito eco-schema che premi quegli agricoltori che volontariamente scelgono di destinare una parte dei seminativi in stato non produttivo, quali terreni lasciati a riposo, o la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio.

È mantenuta la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti.

Esenzione dai controlli sulla condizionalità

Sono esentati dai controlli gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata per la Domanda unica (pagamenti diretti) e per le misure a superficie dello Sviluppo rurale.

Altre deroghe e modifiche generali al PSP

Gli Stati membri possono stabilire esenzioni specifiche ai requisiti previsti per le BCAA 5, BCAA 6, BCAA 7 e BCAA 9. Esenzioni che si devono basare su criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive.

Sono stabilite esenzioni specifiche solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali norme e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme agli obiettivi principali della condizionalità stessa.

Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee e mirate a specifici requisiti di condizionalità – quali limiti di tempo e periodi stabiliti in tali norme – motivate da condizioni meteorologiche, che impediscano agli agricoltori di adeguarsi in un determinato anno. Tali deroghe sono limitate agli agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti dalle condizioni meteorologiche e sono applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.

Le scelte dell'Italia

Al momento, a livello informale, abbiamo appreso che **l'Italia ha intenzione di applicare tutte le deroghe previste già a partire dal 2024** e che tali deroghe varranno per tutto il periodo di programmazione, quindi sia per la rotazione (BCAA 7) che per il 4% dei terreni a riposo (BCAA 8).

In riferimento alla **BCAA 8**, poiché l'Italia è tenuta a istituire, già per quest'anno, un nuovo eco-schema per le aziende che intendono comunque lasciare il 4% dei seminativi a riposo (o creare nuovi elementi caratteristici del paesaggio), il Ministero sarebbe orientato a modificare l'attuale eco-schema 5 (Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori) e non a crearne uno ad hoc.

Ulteriori modifiche dovrebbero riguardare il calcolo del consumo del farmaco previsto in ClassyFarm, utilizzato per l'**eco-schema 1** (Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e il benessere animale), sia per il livello 1 riguardante la riduzione dell'antimicrobico-resistenza sia per il livello 2 relativo all'adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento. Attualmente siamo in attesa di sviluppi.

CLASSYFARM E CONSUMO FARMACI Dati aggiornati al 1° trimestre 2024

Come riportato sul sito di ClassyFarm – tramite l'avviso del 19 maggio 2024 – sono già disponibili i dati sul consumo degli antimicrobici relativi al 1° trimestre dell'anno 2024, riguardanti le specie bovina, bufalina, suina ed avicole. Gli allevatori possono visualizzare la propria situazione – direttamente su ClassyFarm – accedendo con le proprie credenziali in Vetinfo all'Area riservata, "Classyfarm" come "Operatore", sempre alla sezione "Dashboard" nel cruscotto "FARMACO BIOMASSA", Aggregato oppure Singolo allevamento.




Novità dal **PAC 2024**

Le modifiche introdotte
a partire dall'anno di domanda 2024



Federazione provinciale Coldiretti Cuneo
Piazza Foro Boario 18, 12100 Cuneo
Tel. 0171 447211 | Email: segreteria.cn@coldiretti.it
www.cuneo.coldiretti.it



COLDIRETTI
CUNEO